



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
FONDAZIONE VULCI

**REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI ER IMPORTI
INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
ADOTTATO IN CONFORMITA' AL D.LGS. 50/2016**

Art. 1 - Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento, disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti di importi inferiori alle soglie comunitarie (d'ora in poi sotto soglia) di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi Codice), e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni avvengano nel rispetto dei principi dettati dal codice ed alle migliori condizioni. Per tutti gli affidamenti sopra la soglia di rilevanza UE si applicano rigorosamente le norme di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla normativa comunitaria, nazionale (D.Lgs. 50/2016 “codice dei contratti”, D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.) e ai regolamenti.

Art. 3 – Principi e criteri

1. Gli acquisti avvengono nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi generali di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. A norma dell'art. 83 del codice, i criteri di selezione riguarderanno esclusivamente i seguenti requisiti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

Art. 4 - Tipologie di beni e servizi acquisibili sotto soglia

1. I settori merceologici principali riguardanti i beni e servizi acquisibili sotto soglia sono definiti in apposito Allegato ove predisposto che nel caso costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. L'affidamento sotto soglia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (d'ora innanzi MEPA) gestito da Consip S.p.A.

Art. 5 – Procedure di affidamento, soglie, limiti di importo, divieto di frazionamento e lotti funzionali

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie, di cui all'art. 35 del Codice, come anche definite dall'art. 36 comma 2 (così come modificato dalla Legge n. 55/2019) sono le seguenti:
 - a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 € e alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo occorre precisare:
 - a) le forniture ed i servizi non potranno subire frazionamenti artificiali finalizzati a ricondurre l'esecuzione alla disciplina degli acquisti sotto soglia.
 - b) Le soglie di cui all'art. 35 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 - c) il valore della soglia di € 40.000,00 fissata dal Codice è, altresì, passibile di ulteriori modifiche da parte di interventi legislativi: pertanto anche in tal caso occorrerà fare riferimento agli eventuali adeguamenti normativi ai fini dell'applicazione di successivi commi.
 - d) Restano ferme le deroghe di cui all'art 36, introdotte per il tramite di interventi legislativi, anche in ragione di situazioni emergenziali. In tal caso si potrà fare riferimento a tali disposizioni, ai fini dell'applicazione di successivi commi;
3. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al comma 2 lett. a, è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali.
4. È possibile ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei casi previsti dall'art. 63 del Codice.

Art. 6 – Selezione dell'operatore

6.1. Affidamento diretto per acquisti di beni e servizi senza comparazione di preventivi (sino a 40.000,00 €).

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, sino alla soglia di € 40.000,00 ricorre all'affidamento diretto ad un unico operatore mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (pur restando comunque fermo l'obbligo di richiederne preliminarmente il preventivo/offerta) per valutarne la convenienza e la congruità rispetto all'importo stimato dalla Stazione appaltante ed alle vigenti condizioni di mercato. Il prezzo e le condizioni offerti possono anche essere oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti.
2. Detto preventivo, una volta definito ed accettato, verrà acquisito e costituirà parte integrante del rapporto contrattuale.
3. A seconda della tipologia e dei contenuti della prestazione richiesta, il RUP potrà ricorrere per l'affidamento diretto:
 - a. ad operatore iscritto per la categoria corrispondente nell'Albo dei Fornitori (secondo il principio della rotazione);
 - b. ad operatore reperito sul MEPA, seguendo le relative procedure (Rdo ovvero OD);
 - c. ad operatore economico individuato tramite indagine di mercato.
4. L'affidamento diretto secondo il presente paragrafo è sempre consentito, per gli acquisti di importo inferiore ad € 1.000,00 da parte del RUP.

6.2 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per gli acquisti di beni e servizi (da € 40.000,00 sino alle soglie di cui all'art 35 del Codice).

1. Il Responsabile Unico del Procedimento procede, come segue:
 - Invio lettera di invito, ad almeno cinque operatori economici se presenti nell'Albo, o individuati per il tramite di previo avviso di manifestazione di interesse.
 - Espletamento della procedura di selezione secondo la disciplina di gara;
 - Proposta di aggiudicazione a firma del RUP all'esito dell'espletamento della procedura;
 - Determina di Aggiudicazione a firma dell'Amministratore Delegato o del Soggetto che detiene la L.r..
2. La scansione della tempistica degli atti che precedono e la valutazione dei profili sostanziali degli stessi sono regolamentati dall'art. 32 del Codice.

Art. 7- Svolgimento procedura negoziata

7.1. Lettera d'invito

1. La lettera d'invito viene inviata ai soggetti iscritti all'Albo.
2. Essa viene sottoscritta dal Responsabile del Procedimento ed è inviata, a

mezzo pec o a mezzo racc. a/r, esclusivamente ai punti di contatto appositamente indicati dagli operatori in sede di domanda di iscrizione all'Albo o in sede di adesione all'indagine di mercato, ove espletata.

3. Il termine fissato per la presentazione dell'offerta va da un minimo di 10 ad un massimo di 30 giorni dal ricevimento della lettera, a seconda del valore, della complessità e dei contenuti della prestazione richiesta. Nella lettera di invito può essere inserita la clausola per cui la richiesta di preventivo-offerta non impegna le società richiedenti ovvero la società si riserva di affidare anche in presenza di una sola offerta valida.

7.2. Valutazione delle offerte - aggiudicazione

1. Le offerte devono pervenire in plico chiuso, nel termine e con le modalità, formali e sostanziali, prescritti dalla lettera invito.
2. Ove sia stato prescelto il criterio del prezzo più basso, le operazioni di valutazione delle offerte si svolgono e si esauriscono - salvo ipotesi di anomalie per le quali si procede ai sensi dell'art. 97 del Codice - nella seduta pubblica indetta già con la lettera invito, nella quale viene effettuata l'apertura dei plichi ammessi, si verifica la completezza e la conformità della documentazione prescritta e risulterà aggiudicatario l'operatore economico che abbia offerto il prezzo più conveniente.
3. Le operazioni saranno effettuate dal medesimo RUP, salvo espressa previsione di commissione di gara, come da relativa determina dell'A.D o soggetto che detiene la L.r..
4. Il RUP, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed individuato il minor prezzo - previa valutazione - se del caso - di offerte anomale, e previo espletamento della relativa sub procedura dettata dall'art. 97 del Codice, formula proposta di aggiudicazione da produrre all'A.D o soggetto che detiene la L.r..
5. L'amministratore Delegato (o soggetto che detiene la L.r.), se concorde, procederà all'aggiudicazione della procedura (la cui efficacia è subordinata alle condizioni di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, salvo le deroghe di cui al successivo comma 8) conferendo mandato al RUP di addivenire alla formalizzazione degli atti contrattuali. L'A.D. o soggetto che detiene la L.r. può motivatamente deliberare di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero può aggiudicare anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea.
6. Ove sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con valutazione di offerte tecniche, alla fase pubblica della valutazione della documentazione prodotta seguono successive sedute riservate, nelle quali vengono esaminate e valutate le offerte tecniche elaborate dagli operatori ammessi a detta fase. All'esito della verifica, viene comunicato ai concorrenti, via P.E.C., la ammissione/esclusione conseguente all'esame dell'offerta tecnica, nonché la data della nuova seduta pubblica in cui, assegnati i punteggi relativi al prezzo ed all'offerta tecnica, si procede alla individuazione della migliore offerta secondo valutazione che comprenda

oltre il prezzo, gli altri elementi che a tal fine siano stati espressamente indicati nella lettera di invito. Successivamente, il RUP, preso atto delle determinazioni della commissione formalizzerà all'A.D. (o soggetto che detiene la L.r.) proposta di aggiudicazione.

7. Si precisa che in caso di procedura secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara sono effettuate da una Commissione, da nominarsi al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
8. In ordine alla nomina della Commissione, si rinvia all'art. 77 del Codice.
9. Pertanto, per ciascuna gara, con scelta del contraente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il presente Regolamento sarà integrato dalle singole determinazioni dell'A.D. (o soggetto che detiene la L.r.)
10. È facoltà dell'A.D. (o soggetto che detiene la L.r.) nominare una commissione anche in caso di procedura secondo il sistema del minor prezzo.

7.3 Offerte anomale e verifica della congruità del prezzo

1. Si rimanda all'art. 97 del Codice, ed alle relative procedure, in relazione alla tipologia del sistema di aggiudicazione prescelto.

7.4. Stipula del contratto

1. In ordine al perfezionamento della procedura di aggiudicazione ed alla formalizzazione della volontà contrattuale, si rimanda all'art. 32 del Codice, commi da 8 a 13.
2. Per espressa previsione del comma 9, lettera "b", della norma predetta, gli affidamenti effettuati ai sensi del presente Regolamento, in quanto "sotto soglia" non sono assoggettati al termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio del provvedimento di aggiudicazione.
3. Ai sensi del comma 14 dell'art. 32 Codice, riguardando procedure negoziate, il contratto sarà stipulato con scrittura privata.

Art. 8- Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso

- per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000,00 €;
- per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e sino alla soglia di cui all'articolo 35 con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 95 del Codice;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa (in tutti gli altri casi), valutabile

in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, la garanzia, etc.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000,00 €;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Art. 9 – Pubblicità

1. L'aggiudicazione definitiva dei contratti affidati mediante l'utilizzo delle procedure semplificate o comunque superiori alla soglia di € 40.000,00 sarà data comunicazione ai partecipanti.
2. E' assicurata la pubblicità delle sedute di gara.

Art. 10 – Accesso agli atti

1. Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti alle procedure di cui al presente regolamento, si applicano, anche per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, le disposizioni normative di cui agli articoli 13 e 79 del Codice, nonché della L. n. 241/1990.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
2. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare alla società gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. La società ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara "CIG".

Art 12 - Contratto a consumo

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo non superiore, di regola, all'anno finanziario, nel rispetto delle procedure di cui alle soglie sopra indicate, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e procedere, fino all'esaurimento dell'importo massimo stabilito e man mano che il fabbisogno si verifichi, a singole ordinazioni all'operatore che ha formulato l'offerta più bassa o più conveniente.
2. Il contratto si intende esaurito al termine dell'arco di tempo stabilito per l'esecuzione dello stesso, indipendentemente dal valore raggiunto e le singole ordinazioni verranno di volta in volta liquidate, previa verifica della regolarità e conformità della prestazione.
3. Il rappresentante legale della società contraente, su specifica richiesta motivata del RUP e salvo che sia diversamente stabilito dal contratto, può prorogare la scadenza del contratto stesso per un periodo massimo di un quinto della durata iniziale e, comunque, per un importo non superiore ad un quinto del valore raggiunto dal contratto, alla scadenza naturale, e comunque di importo alle soglie di cui all'art 35 del Codice.

Art. 13 - Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 e ad esecuzione periodica o continuativa, viene richiesta al contraente una garanzia secondo le condizioni ed i termini di cui all'art. 103 del Codice degli Appalti.
2. Resta salva la facoltà di richiedere tale garanzia anche per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (affidamento diretto), laddove la natura o le caratteristiche del contratto rendano opportuna la costituzione della medesima.

Art. 14- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, sarà pubblicato sul sito web della Fondazione ed entrerà in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione.

Art. 15 - Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge vigenti ed in particolare quelle previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.